

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile
Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture
Servizio Pianificazione Infrastrutture e Logistica,
Mobilità Sostenibile, Gestione Circolazione e Traffico

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in occasione della manifestazione "Festa delle birra" in località Marghera - Venezia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la ditta MOFA S.a.s. ha presentato al SUAP del Comune di Venezia l'istanza di concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico in via Orsato n. 18 Marghera dalle ore 19:30 alle ore 24:00 nei giorni 15 e 16, 22 e 23, 29 e 30 settembre 2017 in occasione della manifestazione "Festa della Birra";

Considerato che:

- in data 12/09/2017 con prot. n. 431836 il Corpo di Polizia Locale – Nucleo di Polizia Commerciale Città Terraferma ha rilasciato il parere favorevole condizionato all'emissione di apposita ordinanza di divieto di sosta;
- con nota mail del 12/9/2017 acquisita con prot. n. 433568 del 13/09/2017 il Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni – Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazione Eventi ha chiesto al Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture l'emissione di apposita ordinanza di divieto di sosta negli stalli presenti in via Orsato n. 18 in occasione della manifestazione "Festa della Birra" come prescritto dal Corpo di Polizia Locale;
- ai fini dello svolgimento della manifestazione si rende necessario inibire la sosta sugli stalli interessati dalla manifestazione con un preavviso di almeno 48 ore prima;

Ravvisata la necessità di inibire la sosta sugli stalli interessati dalla manifestazione;

Riconosciuto che saranno garantite le condizioni di sicurezza della circolazione pedonale durante lo svolgimento della manifestazione;

Visti:

- l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione rilasciata dal Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni – Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazione Eventi con prot. n.433699 del 13/09/2017;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

- art. 47-bis del decreto legge del 24/04/2017 n. 50 coordinato con la L. n. 96 del 21/06/2017;

ORDINA

- 1. istituire il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Orsato n. 18 a Marghera dalle ore 19:30 alle ore 24:00 nei giorni 15 e 16, 22 e 23, 29 e 30 settembre 2017;**
- 2. è fatto obbligo di non interdire la circolazione veicolare, pedonale e ciclabile;**
- 3. è fatto obbligo garantire il transito dei mezzi di pronto intervento e di soccorso in qualsiasi momento;**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dalle ore 19:30 alle ore 24:00 nei giorni 15 e 16, 22 e 23, 29 e 30 settembre 2017;

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta MOFA S.a.s..

Sarà cura e responsabilità degli organizzatori adottare le misure e le cautele idonee e necessarie a tutelare la sicurezza degli utenti della strada, del pubblico, dei partecipanti e della circolazione in generale.

A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimata la manifestazione, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati;

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile – Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture e al Corpo di Polizia Locale.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 13 settembre 2017

IL DIRIGENTE*
Arch. Loris Sartori

* Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.